



# CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328  
Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046  
<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE  
DEL TERRITORIO - URBANISTICA**  
**DIRIGENTE SVILUPPO COMPATIBILE  
DEL TERRITORIO**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 1648 del 30 novembre 2017

Numero particolare per settore: 90

Oggetto: Stipula atto d'obbligo urbanistico con contestuale consenso alla cancellazione parziale di vincolo al mantenimento di destinazione d'uso agricola per trasformazione in sanatoria di magazzino agricolo in locali uso palestra - Edificio ubicato in Via Cuneo 20

### IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 09.08.2017, con la quale:

- a. è stato dato l'assenso alla cancellazione parziale del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso agricola, costituito con rogito Notaio Carlo Bonanno di Saluzzo repertorio 17806 del 11.09.1979, registrato a Saluzzo il 13.09.1979 al n. 2115, trascritto a Saluzzo il 13.09.1979 al n. generale 4732, particolare n. 3759, relativamente ai locali, interessati dal mutamento d'uso da magazzino agricolo, in palestra, posti al piano terreno di fabbricato ubicato in Via Cuneo 20 e distinto a Catasto Terreni al foglio 75, particella n 1101 di proprietà del Sig. R. P. residente a Savigliano in Via Macra n.22 e della Sig.ra R. G. residente a Saluzzo in Via Cuneo n.20;
- b. è stato approvato lo schema di atto "PORTANTE CONSENSO A CANCELLAZIONE PARZIALE DI VINCOLO AL MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE AGRICOLA E OBBLIGO URBANISTICO UNILATERALE", relativo a Cambio di destinazione d'uso in sanatoria di magazzino agricolo in palestra, edificio ubicato in Via Cuneo 20, organizzato in due parti:
  - la prima, necessitante per la stipula dell'intervento del Comune, relativa alla richiamata cancellazione parziale del vincolo al mantenimento di destinazione agricola di locali originariamente destinati a magazzino agricolo uso deposito cassette e lavorazione frutta, attualmente utilizzati quale "palestra", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 75 mapp.le 1101 sub. 8 ed oggetto della Pratica edilizia in sanatoria n. 188 dell'anno 2014;

- la seconda, non necessitante per la stipula dell'intervento del Comune in quanto unilaterale, relativa all'assoggettamento a uso pubblico, di area di 224,75 mq circa, costituente standards urbanistici, funzionali alla nuova destinazione d'uso, con contestuale assunzione dell'obbligo alla manutenzione e gestione in capo ai proponenti, nonché con impegno alla realizzazione delle opere di completamento, a scomputo dal contributo dovuto al Comune, per oneri d'urbanizzazione primaria;

Dato atto:

- In merito al nuovo vincolo urbanistico che oltre all'assoggettamento ad uso pubblico della predetta superficie destinata a parcheggio, occorre assoggettare sempre ad uso pubblico, l'area corrispondente al suo accesso da Via Cuneo, al fine di non renderla interclusa, avente superficie di circa 81 mq, rappresentata sulla planimetria allegata sotto la lettera "A" alla richiamata Deliberazione di Giunta Comunale, pertanto occorre integrare l'articolo 1 della seconda parte dello schema di convenzione con detta previsione;
- In merito alla restrizione del vincolo di destinazione d'uso agricolo che:
  - Io stesso era stato costituito per il rilascio della Concessione Edilizia gratuita n. 282 del 15.09.1979, relativa a costruzione di fabbricato rurale ad uso abitazione con sottostante magazzino agricolo uso deposito cassette e lavorazione frutta;
  - L'assenso alla restrizione del predetto vincolo, è stato espresso a fronte dell'istanza in data 09.08.2014, dei sig.ri R. P. e R. G., inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per "Cambio di destinazione d'uso in sanatoria di magazzino agricolo in palestra, con regolarizzazione di difformità rispetto al progetto autorizzato con la richiamata concessione edilizia n. 282 del 15.09.1979, locali posti a piano terreno del fabbricato assentito con la richiamata Concessione Edilizia;
  - L'area in cui ricade l'immobile, è classificata in base al PRGC vigente, all'interno del comparto di riqualificazione del tessuto urbano "C2" con destinazioni miste artigianali, terziarie;
- Che lo schema di atto d'obbligo urbanistico, nella "PRIMA PARTE", riporta impropriamente i riferimenti alla DGC "111 in data 27 agosto 2014" da sostituirsi con la richiamata DGC 107 del 09.08.2017;

Reso noto che ha svolto le mansioni di Responsabile del Procedimento del presente atto l'arch. Adriano Rossi, Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio;

Visti gli artt. 48 (attribuzioni delle Giunte), 117 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 192 (determinazione a contrarre) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

## DETERMINA

- 1) Di ritenere stipulabile, con le precisazioni di cui in premessa, a tutti gli effetti, il rogito notarile relativo a :
  - CANCELLAZIONE PARZIALE DI VINCOLO AL MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ART. 25 LR 56/77 COSTITUITO CON ROGITO NOTAIO CARLO BONANNO DI SALUZZO REPERTORIO 17806 DEL 11.09.1979, registrato a Saluzzo il 13.09.1979 al n. 2115, trascritto a Saluzzo il 13.09.1979 al n. generale 4732, particolare n. 3759, relativamente ai locali, interessati dal mutamento d'uso da magazzino agricolo, in palestra, posti al piano terreno di fabbricato ubicato in Via Cuneo 20 e distinto a Catasto Terreni al foglio 75, particella n 1101 ed al Catasto Fabbricati al Foglio 75 mapp.le 1101 sub. 8 di proprietà del Sig. R. P. residente a Savigliano in Via Macra n.22 e della Sig.ra R. G. residente a Saluzzo in Via Cuneo n. 20,
  - Assoggettamento a uso pubblico, di area di 224,75 mq circa, da destinare a parcheggio oltre al relativo accesso di circa 81 mq per le motivazioni riportate in premessa;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sezione "pianificazione e governo del territorio" priva di sottosezioni;

Saluzzo, li 30.11.2017

IL DIRIGENTE SETTORE  
SVILUPPO  
COMPATIBILE DEL TERRITORIO  
F.to Rossi arch. Adriano

Si da atto che per la presente Determinazione che non comporta impegno di spesa, non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Saluzzo, li 30.11.2017

IL DIRIGENTE SETTORE  
SVILUPPO  
COMPATIBILE DEL TERRITORIO  
F.to Rossi arch. Adriano